



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

Atto comunitario - Finalità e contesto

La Commissione, tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, ha proposto lo stanziamento di un importo massimo di 1,891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo 2014-2020.

L'obiettivo del presente regolamento è ammodernare il quadro delle disposizioni finanziarie in detto ambito.

Il quadro giuridico finanziario vigente, che disciplina il finanziamento dei programmi veterinari di eradicazione e delle misure veterinarie di urgenza, degli interventi fitosanitari e dei controlli ufficiali, è costituito rispettivamente dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio, dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altre disposizioni finanziarie specifiche sono contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nel regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché in numerose altre direttive del Consiglio relative alla sanità animale e vegetale.

Alla luce di un così frammentato quadro normativo, si presenta ora l'opportunità di sostituire tali disposizioni, con un quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il funzionamento della gestione finanziaria delle spese in materia di mangimi e catena alimentare.

La presente proposta fa parte del pacchetto "Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", che comprende anche la proposta adottata lo scorso mese di maggio sui controlli ufficiali relativi agli alimenti, ai mangimi, alla sanità e benessere animale, nonché alla salute ed alla riproduzione delle piante.

A - Rispetto dei principi comunitari

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure adottate in forza dell'articolo 43, paragrafo 2, sono necessarie per perseguire gli obiettivi della politica agricola comune. L'obiettivo delle misure adottate in forza dell'articolo 168, paragrafo 4,

lettera b), deve consistere in un elevato livello di protezione della salute umana. La presente proposta mira a sostenere finanziariamente gli interventi dell'Unione e degli Stati membri volti a garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nonché un elevato livello di protezione e di informazione dei consumatori di prodotti di tale filiera. La scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE è quindi giustificata dal punto di vista sia degli obiettivi sia del contenuto della proposta. Il regolamento in esame potrà essere adottato conformemente alla procedura legislativa comunitaria ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

B. Valutazione del progetto e prospettive negoziali.

La presente proposta di regolamento andrà a sostituire la vigente normativa prodotta nell'arco degli ultimi quindici anni, fornendo disposizioni con lo scopo di modernizzare la gestione finanziaria delle spese connesse alimenti alla catena alimentare e ai mangimi, fissando obiettivi e indicatori, definendo nuove misure di finanziamento e tassi di finanziamento, nonché individuando le modalità di controllo dei finanziamenti stessi.

Tali interventi si inseriscono nel quadro degli strumenti di politica della DGSANCO volti a favorire un alto livello di sicurezza alimentare, una migliore salute degli animali, il benessere degli animali, per aumentare il numero degli Stati membri esenti da malattie trasmesse da animali, per favorire la eradicazione di organismi nocivi per le piante e favorire il loro benessere, per migliorare l'attività di controllo e l'efficacia delle stesse attraverso l'ottenimento di migliori risultati.

I programmi veterinari di eradicazione sono essenziali per eliminare progressivamente talune malattie animali con carattere endemico, mediante un'ampia gamma di misure di controllo, quali la vaccinazione, gli esami sugli animali e gli indennizzi per le perdite dovute alla macellazione o all'abbattimento degli animali. I fondi dell'UE destinati a sostenere tali misure danno priorità alle malattie rilevanti per la sanità pubblica e a quelle che implicano gravi ripercussioni economiche a causa della loro incidenza sul commercio e delle perdite di reddito per gli agricoltori, per l'industria dell'allevamento in generale e per l'indotto di tali settori.

Le spese relative ai controlli ufficiali comprendono il finanziamento del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", che promuove un approccio armonizzato per il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e dell'Unione e il finanziamento della rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che forniscono consulenze scientifiche e tecniche in settori in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di analisi o dei test applicati dai laboratori ufficiali, nonché dai loro risultati. Rientrano in tali spese anche altre iniziative volte a migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e, più in generale, l'applicazione dell'acquis relativo alla filiera agroalimentare.

I regimi fitosanitario e del materiale riproduttivo vegetale dell'UE mettono l'accento sulla protezione dell'agricoltura e della silvicoltura europee, impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi non indigeni nocivi per le piante, nonché sulla disponibilità e l'uso di materiale vegetale sano all'inizio della filiera di produzione vegetale.

I tassi di finanziamento per le sovvenzioni sono razionalizzati. Il tasso ordinario di finanziamento dei costi ammissibili è pari al 50%, tuttavia, in presenza di determinati requisiti tale tasso può raggiungere il 75% o il 100%.

In caso di emergenza è possibile, inoltre, integrare lo stanziamento generale facendo ricorso ai fondi di riserva per le crisi del settore agricolo (art. 5).

I programmi che possono essere ammessi alla concessione di sovvenzione rientrano nelle seguenti categorie individuate dal campo di applicazione della proposta: Sanità animale (misure di emergenza e programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi) e Sanità vegetale (misure di emergenza, programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi e programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni

ultraperiferiche dell'unione). In relazione ai programmi sono stati individuati anche i costi ammissibili..

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori individuati, nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie (art.15). Entro il 31 maggio di ogni anno gli SM trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni ultraperiferiche previsti per l'anno successivo e per i quali presentano la domanda di sovvenzione. I programmi presentati dopo tale data non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo (Art.26).

Oltre alle sovvenzioni agli Stati membri per l'esecuzione dei suddetti programmi, possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'UE di cui all'art. 32 del Reg. CE n.882/2994 per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. (Art.29). Nella fattispecie, l'Unione può finanziare la formazione del personale delle Autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto dall'art. 51 del Reg. CE n.882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli ed ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante (art.30). Può essere concesso un contributo finanziario dell'Unione per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Esperti degli S.M. nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti. (Art. 31). Possono, inoltre, essere concesse sovvenzioni agli S.M. per i costi sostenuti per l'attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all'art. 53 del Reg. CE n.882/2004 e per la raccolta dati. (Art.32).

Sebbene la valutazione sulla conformità del progetto all'interesse nazionale sia complessivamente positiva, si evidenziano i seguenti punti critici che potrebbero essere oggetto di proposte di modifica da parte dell'Italia.

- **Art.2, b), i)** prevede quale obiettivo contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione; il relativo indicatore previsto all'art. 2, a): consiste nella riduzione del numero dei casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla sicurezza alimentare. Al riguardo si fa presente che non sembra siano previste sovvenzioni per programmi direttamente correlati agli elementi fondanti (casi umani e sicurezza alimenti) di tali indicatori. Perplessità si esprimono sulla possibilità che la Commissione possa valutare (art. 40) il conseguimento di quell'obiettivo.

La mancanza di una specifica pianificazione per il controllo di agenti di zoonosi negli alimenti e le difficoltà di reperimento di informazioni sui casi umani sono criticità note da anni, che non consentono di disporre di un reale quadro epidemiologico (alcuni microrganismi sono cercati pochissimo o per niente negli alimenti) e sono alla base dell'inattendibilità delle raccolte di dati (cfr. flusso efsa) non correlate a precisi e armonizzati criteri di pianificazione e svolgimento dei controlli.

L'Italia intende proporre l'estensione dei finanziamenti alla pianificazione di "programmi nazionali" di controllo degli agenti di zoonosi negli alimenti ed al miglioramento della raccolta di dati relativi ai casi umani

Inoltre, sempre in merito all'art.2 per quanto concerne l'impatto sulle malattie animali, si fa presente che gli indicatori di indennità di malattia o riduzione di incidenza di focolai e prevalenza, non appaiono strumenti congrui per il fine prefissato, poiché per alcune malattie animali l'epidemiologia è strettamente influenzata da fattori estrinseci legati anche alla fauna selvatica che pregiudicano a priori il raggiungimento di una qualifica di indenne da malattia o di riduzione di prevalenza di malattia (basti pensare all'Influenza

Aviaria o altre malattie per cui i selvatici rappresentano un reservoir e per i quali non è possibile fare interventi vaccinali es. Peste Suina Africana).

- Lo stanziamento di circa 1,9 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 si discosta significativamente rispetto allo stanziamento fissato per il precedente quinquennio che è stato di circa 2,5 miliardi di euro. Sebbene tale riduzione sia stata determinata in accordo con la proposta della Commissione europea, da ultimo modificata il 6 luglio 2012 COM(2012) 388 final, e tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, restano forti perplessità sulla congruità del finanziamento stanziato.
- Si contesta la fissazione dell'importo minimo delle sovvenzioni in 50.000 euro, predisposto per evitare gli oneri amministrativi connessi alla gestione di microprogrammi; l'Italia propone un abbassamento dell'importo minimo.
- Con riferimento allo scadenziario (art.15) che prevede il 31 marzo di ogni anno come data ultima per la presentazione alla Commissione da parte degli SM di ogni programma nazionale annuale o pluriennale, corredato da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori individuati, nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti, nonché la data del 31 luglio di ogni anno per la presentazione alla Commissione da parte degli SM di ogni programma nazionale annuale approvato, relazioni tecniche e finanziarie intermedi e dei programmi di indagine, si propone di queste posticipare tali scadenze di almeno uno, due mesi.
- Con l'art 14 viene fissato al 31 gennaio il termine per l'approvazione da parte della Commissione dei programmi annuali presentati dagli S.M.. tuttavia, si evidenzia che gli stessi programmi dovrebbero essere applicati dagli S.M. a partire dal 1 gennaio dello stesso anno.
- In merito alle norme che necessitano di modifica o abrogazione di cui agli articoli del Titolo IV della presente proposta, si ritiene necessario un chiarimento in relazione alla mancata considerazione del regolamento (ce) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali, ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. Detto regolamento, infatti, è già oggetto di bizzarrie legislative in quanto risulta vigente (come dimostrabile da concessioni di sovvenzioni comunitarie tuttora concesse in accordo allo stesso) sebbene le misure in esso contenute siano state disposte ai sensi di una decisione (90/424/CEE) già abrogata dalla Decisione 2009/470/CE che sarà a sua volta abrogata dalla presente proposta.

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'**impatto finanziario** la presente proposta di regolamento non comporta spese che non siano già incluse nella scheda finanziaria del quadro finanziario comunitario per la catena alimentare, la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante e il materiale riproduttivo vegetale.

Tuttavia, a livello nazionale la norma potrebbe avere un impatto in relazione ai tetti minimi individuati per la concessione della sovvenzione a un dato programma, nonché un impatto iniziale dovuto alla necessità di familiarizzare con il nuovo quadro legislativo, con particolare riferimento alle procedure e ai termini temporali.

Si precisa, in ultimo, che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

La proposta di regolamento sarà oggetto, infatti, di riunioni già programmate che si terranno nelle seguenti date: **18 luglio – 13 settembre – 7 ottobre** .